

Allegato A

**DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER IL RICONOSCIMENTO E LA
LIQUIDAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER
L'ANNUALITÀ 2021**

Allegato A

Articolo 1

Condizioni di ammissione al bonus sociale idrico per l'anno 2021

- 1.1 Il bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 è riconosciuto a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per disagio economico, come risultanti dalla comunicazione che il Gestore del SII trasmette ai Gestori Idrici ai sensi del successivo comma 2.1.

Articolo 2

Trasmissione da parte del SII ai Gestori Idrici territorialmente competenti delle informazioni funzionali alla liquidazione del bonus sociale idrico per l'anno 2021

- 2.1 Ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021, il Gestore del SII trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente, individuato con le modalità di cui all'Articolo 4 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, un'unica comunicazione contenente le informazioni relative a tutti i nuclei familiari ISEE risultati beneficiari di bonus sociale elettrico per l'anno di competenza 2021.
- 2.2 La comunicazione di cui al precedente comma 2.1 è trasmessa con cadenza almeno mensile, a partire dal mese di giugno 2022, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile. La trasmissione deve avvenire a seguito della approvazione da parte dell'Autorità della relativa *Valutazione di impatto del rischio*.
- 2.3 La comunicazione di cui al precedente comma 2.1 contiene le informazioni di cui all'Articolo 5.4 dell'Allegato C, alla deliberazione 63/2021/R/com, valorizzando solo quelle di cui alle lettere a), b), c), f) e h).
- 2.4 La verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus sociale idrico per l'anno 2021 si intende automaticamente assolta da parte del Gestore del SII al momento della trasmissione ai Gestori Idrici territorialmente competenti dell'informazione relativa ai nuclei familiari da agevolare di cui al precedente comma 1.1.

Articolo 3

Quantificazione del bonus sociale idrico per l'anno 2021

- 3.1 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai successivi commi 3.2 e 4.2, nel caso in cui, sulla base delle informazioni disponibili nelle anagrafiche gestionali, al nucleo familiare ISEE non risulti associabile una fornitura idrica, il Gestore Idrico territorialmente competente assume che il medesimo nucleo sia servito da una fornitura idrica centralizzata.

Allegato A

3.2 Ciascun Gestore Idrico eroga agli aventi diritto, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 4, un bonus sociale idrico calcolato – ove sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, come risultanti anche da autocertificazioni eventualmente trasmesse al medesimo gestore – in funzione della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle seguenti tariffe unitarie (riferite all’annualità 2021):

- la tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Per l’anno $a = 2021$, si ha:

$$B_n^S = (T_{agev_n}^a + Tf_n^a + Td_n^a) * 18,25 * i$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro;

n è l’ n -esimo gestore, con $n = 1, \dots, N$;

$T_{agev_n}^a$ è la tariffa agevolata come definita all’Articolo 5, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

Tf_n^a è la tariffa di fognatura come definita all’Articolo 6, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

Td_n^a è la tariffa di depurazione come definita all’Articolo 6, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

3.3 Il bonus sociale idrico può essere calcolato tenuto conto della numerosità cosiddetta *standard* del nucleo agevolabile, ossia considerando un’utenza domestica residente tipo di tre componenti, nei seguenti casi:

- a) il Gestore Idrico non sia ancora in possesso di tutte le informazioni e dei dati necessari all’individuazione della numerosità della famiglia anagrafica;
- b) le attività necessarie all’individuazione della numerosità della famiglia anagrafica e alla quantificazione del bonus secondo quanto previsto al comma 3.2 non consentano al Gestore Idrico di procedere alla corresponsione dell’agevolazione entro il termine di cui al comma 4.1.

Allegato A

Articolo 4

Corresponsione del bonus sociale idrico per l'anno 2021

- 4.1 Il bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 è corrisposto dal Gestore Idrico entro e non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il Gestore medesimo ha ricevuto dal Gestore del SII la comunicazione di cui al comma 2.1, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum* riconosciuto tramite recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE, comunicati dal Gestore del SII ai sensi del precedente Articolo 2, o mediante altre modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.
- 4.2 Con riferimento alle utenze diverse da quelle indirette, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma 4.1, il Gestore Idrico può corrispondere il bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, comunque non oltre il termine di cui al precedente comma 4.1.

Articolo 5

Deroghe all'articolo 9 del TIBSI

- 5.1 Limitatamente al 2021, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 9, comma 9.1, del TIBSI, restano ferme le modalità di applicazione della componente perequativa UI3 già adottate dal Gestore Idrico nell'ambito dell'attività di fatturazione alle utenze del servizio idrico integrato, ancorché da agevolare.

Articolo 6

Obblighi di informativa per i gestori del servizio idrico integrato

- 6.1 Ciascun Gestore Idrico provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.
- 6.2 Qualora il bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 sia corrisposto dal Gestore Idrico nel documento di fatturazione, il Gestore medesimo provvede a segnalarlo nello stesso documento di fatturazione, con le modalità ritenute più opportune. Nel caso in cui, nello stesso documento di fatturazione, siano corrisposti anche ratei del bonus idrico 2022, in aggiunta a quanto sopra, si applica quanto disposto dall'Articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

Allegato A

- 6.3 Qualora il bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 sia corrisposto dal Gestore Idrico sotto forma di contributo *una tantum*, con assegno circolare non trasferibile, il medesimo Gestore è tenuto ad inviare all'indirizzo di abitazione del soggetto dichiarante la DSU (beneficiario dell'assegno), unitamente all'assegno, una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: *“Il presente assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale idrico relativamente all'anno 2021 nel rispetto delle disposizioni adottate dall'ARERA con la deliberazione xxx/2022/R/com”*.
- 6.4 Nel caso in cui il bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 sia corrisposto dal Gestore Idrico sotto forma di contributo *una tantum*, con una modalità indiretta diversa dall'assegno, il medesimo Gestore Idrico è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: *“Bonus sociale idrico 2021”*.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione dei dati concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico 2021

- 7.1 Tenuto conto degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'Articolo 12 del TIBSI, i gestori idrici sono tenuti a comunicare, all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico erogato con riferimento all'annualità 2021 entro il 31 marzo 2023, o comunque nell'ambito della prima rendicontazione utile resa ai sensi del comma 12.1 del TIBSI, secondo le modalità operative che verranno definite dall'Autorità medesima per assicurarne una separata evidenza.

Articolo 8

Comunicazione del Gestore Idrico territorialmente competente al SII relativa alle forniture agevolate per l'anno 2021

- 8.1 Entro il secondo mese successivo al termine di cui al comma 4.1, il Gestore Idrico territorialmente competente invia al SII una comunicazione relativa ad ogni nucleo familiare ISEE trasmesso dal Gestore del SII ai sensi del precedente comma 2.1 con riferimento a:
- a) nuclei familiari ISEE ai quali il Gestore Idrico ha provveduto ad erogare il bonus di competenza dell'anno 2021 in bolletta;
 - b) nuclei familiari ISEE ai quali il Gestore Idrico ha provveduto ad erogare il bonus di competenza dell'anno 2021 mediante corresponsione di un contributo *una tantum*.
- 8.2 La comunicazione di cui al precedente comma 8.1 contiene almeno le seguenti informazioni per ogni nucleo familiare ISEE:

Allegato A

- a) codice pratica SII;
- b) tipologia di fornitura agevolata (ossia fornitura sottesa ad un'utenza diretta, ove individuata, o indiretta);
- c) codice identificativo della fornitura (ove individuata);
- d) codice fiscale del soggetto beneficiario del bonus sociale idrico (ossia, nel caso di utenze diverse da quelle indirette, il CF dell'intestatario del contratto di fornitura e, nel caso di utenze indirette, il CF del dichiarante la DSU).

Articolo 9

Obblighi informativi relativi all'attivazione e all'erogazione del bonus sociale idrico per l'anno 2021

- 9.1 A partire dal secondo semestre 2022, entro 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, i Gestori Idrici, in aggiunta alle rendicontazioni bimestrali di cui all'Articolo 8 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, trasmettono anche le rendicontazioni relative alle erogazioni del bonus sociale idrico per l'anno 2021 gestite ai sensi del presente provvedimento, indicando, per le erogazioni gestite nel medesimo bimestre, le seguenti informazioni:
- codice pratica SII;
 - importo erogato.
- 9.2 A partire dal secondo semestre dell'anno 2022, entro 90 giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, il Gestore del SII in aggiunta alle rendicontazioni bimestrali di cui all'Articolo 9 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, trasmette a CSEA la rendicontazione dei bonus sociali idrici 2021 erogati ai sensi del presente provvedimento da ciascun Gestore Idrico nel medesimo bimestre, come risultante dalle rendicontazioni di cui al precedente comma 9.1 ed indicando le medesime informazioni.